



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SANZIONI PER EVASIONE DELLE ACCISE SUI CONSUMI
ELETTRICI: DIFETTO DI COLPA DEL CONTRIBUENTE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 1,
Sentenza n. 420 del 29/1/2026.

Composizione

Pres. Leuci e Rel. Greco.

254 SANZIONI AMMINISTRATIVE - 016 PROCEDIMENTO - IN
GENERE.

Sanzioni amministrative - Sanzioni doganali - Prova dell'elemento
soggettivo - Presunzione di colpa - Applicabilità - Conseguenze - Prova
contraria - Onere a carico del contribuente – Fondamento - Fattispecie.

Massima

In tema di sanzioni doganali, anche per evasione delle accise sui consumi
elettrici, la colpa, anche solo presunta e per mera negligenza, è sufficiente
ad attribuire soggettivamente l'illecito tributario all'autore, che, per
esimersi da responsabilità, ha l'onere di dimostrare il proprio difetto
assoluto di colpa in ragione dell'adozione, secondo i canoni della
diligenza professionale qualificata, di tutti gli accertamenti necessari e
delle opportune verifiche per evitare di commettere l'illecito o comunque
di incorrere nello stesso. (Nel caso di specie, la Corte di merito ha escluso
che il condominio ricorrente avesse fornito tale dimostrazione,
evidenziando, invece, elementi gravemente presuntivi della sua
colpevolezza, come l'accertata manomissione del contatore e la mancata
adozione di ogni cautela circa il controllo del corretto funzionamento
dello stesso nonché il suo posizionamento accessibile a tutti).

Rif. normativi

Art. 3 della l. n. 689/1981.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione 5°, Ordinanza n. 33839 del 2024 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.

Redattore Antonio Negro